

TI_GERICHTE 30.2003.312 vom 5. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.312

FR: TI_GERICHTE 30.2003.312 du 5 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.312 del 5 settembre 2003

Erwägungen

E. 2

prima frase); che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere " illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _____ , di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace " (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 9 luglio 2003 agli atti); che il ricorrente non nega in sostanza di aver commesso l'infrazione rimproveratagli: " Mi è capitato alcune volte, di parcheggiare in uno spazio non assegnato, ossia, sprovvisto di un cartello che specificasse a chi fosse assegnato il parcheggio (probabilmente era uno spazio commerciale sfitto). È probabilmente in questa occasione che il mio veicolo è stato oggetto dell'attenzione del proprietario del fondo " (ricorso, punto 2; cfr. anche l'ultimo foglio allegato al ricorso, in alto: "I o ho semplicemente parcheggiato in un parcheggio non assegnato ", e le osservazioni del 16 luglio 2003 al rapporto di denuncia, punto 2); che l'insorgente adduce nondimeno di essere " un subaffittuario della spettabile _____ , locataria di metà del 2° piano dello stabile ... nel fondo in oggetto " e di avere quindi " personalmente diritto di parcheggiare ... negli spazi riservati " da tale società (ricorso, punto 1); che l'eventuale diritto dell'interessato di posteggiare negli spazi assegnati a un locatario non gli conferisce tuttavia, con ogni evidenza, il diritto di utilizzare gli altri posteggi, e ciò a prescindere dal fatto che essi non rechino un " divieto assoluto di parcheggio " (ricorso, punto 4) bastando il divieto generale affisso all'entrata del sedime (osservazioni 22 luglio 2003 del denunciante; cfr. anche fotografia in basso nell'ultimo allegato al ricorso); che neppure giova al ricorrente dolersi di non avere ricevuto dal denunciante le prove dell'infrazione (ricorso, punto 3), non contestando egli – come detto – di avere parcheggiato in uno spazio non assegnato e il denunciante avendo per di più allegato al rapporto di denuncia una fotografia dell'infrazione (menzionata nello stesso rapporto intimato al ricorrente per osservazioni); che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo per altro proporzionata all'infrazione commessa, rettamete commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge; che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr); che la natura particolare del caso concreto giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio; per questi motivi,

visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio. 3. Intimazione a: –

_____, _____, – Sezione della circolazione, _____.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.